

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1583 del 16/10/2017

Seduta Num. 38

Questo lunedì 16 **del mese di** ottobre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/1640 del 05/10/2017

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE INTEGRATO
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - APPROVAZIONE DISPOSIZIONI
DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI NON
SOGGETTE A PROCEDURE SPECIFICHE DEL D.LGS N. 50/2016 E DI
APPLICAZIONE DELLE RELATIVE RIDUZIONI E REVOCHE DI CONTRIBUTI
- OPERAZIONI CON BENEFICIARIO PUBBLICO -

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da

parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli Artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea da ultimo con Decisione della Commissione Europea C (2017)5179 final del 17 luglio 2017 (Versione 5.1), di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1213 del 2 agosto 2017;

Visti in particolare:

- gli artt. 48, 49 e 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che prevedono controlli amministrativi e controlli in loco sulle domande di aiuto e domande di pagamento relativi alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, la revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative nel caso in cui i controlli amministrativi effettuati in attuazione del sopracitato art. 48 abbiano dato esito negativo;
- l'art. 35 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 640/2014 che disciplina la revoca parziale o totale se non sono rispettati gli obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli Aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori;
- il Decreto n. 3536 dell'8 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- il Decreto 25 gennaio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Disciplina del regime

di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, ed in particolare l’art. 21 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, indicando che le eventuali correzioni finanziarie da applicare al beneficiario inadempiente devono essere determinate sulla base delle linee guida contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013;

Accertato che con determinazione dirigenziale n. 3863 del 15 marzo 2017 sono state adottate le check list di controllo da utilizzare per le procedure di acquisizione di beni e servizi, nonché per l’esecuzione di opere e lavori da parte di soggetti pubblici o altri soggetti assoggettati alle norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 nell’ambito delle misure di intervento del PSR 2014-2020, prevedendo nello specifico che le stesse possono essere modificate ed integrate per gli specifici usi a cui sono destinate;

Verificato che nel corso del 2016 e nel 2017 sono stati attivati diversi avvisi pubblici e bandi a valere su molteplici operazioni del PSR 2014-2020 rivolti a beneficiari pubblici che sono tenuti ad applicare la disciplina degli appalti nella selezione dei fornitori di beni e servizi e degli esecutori delle opere;

Atteso che nei suddetti avvisi è stata inserita una fase istruttoria collegata alla presentazione di una “comunicazione integrativa” finalizzata a controllare le procedure di selezione dei fornitori di beni e servizi e di lavori ed una fase finale di controllo dell’esecuzione del contratto a seguito della presentazione delle domande di pagamento, con rinvio a successivo atto della disciplina delle sanzioni o riduzioni eventualmente applicabili;

Atteso altresì che sono in corso di elaborazione a livello nazionale specifiche disposizioni in ordine alle sanzioni applicabili alle violazioni connesse alle procedure di appalto in ambito PSR;

Considerato che il Codice degli appalti prevede ambiti di esclusione delle disposizioni in esso contenute ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando il rispetto dei principi indicati all’art. 4 del suddetto Decreto Legislativo;

Ritenuto necessario definire procedure di controllo specifiche per gli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le disposizioni del Codice degli appalti;

Ritenuto altresì di prevedere che le disposizioni che vengono approvate con il presente atto siano efficaci fino all'adozione di una nuova disciplina in applicazione di norme o orientamenti nazionali;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso pubblico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019";

Viste inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare le disposizioni attuative relative al controllo delle procedure di affidamento di contratti pubblici per ambiti di esclusione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alle Misure del PSR 2014-2020, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
- 3) di stabilire che per i procedimenti di selezione dei fornitori per i quali il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede l'esclusione delle disposizioni del Codice degli appalti sia necessario acquisire una relazione sulle attività compiute dalla stazione appaltante finalizzata ad assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica indicati all'art. 4 del suddetto D.Lgs n. 50/2016, resa utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2 parte integrante del presente atto;

- 4) di prevedere che le disposizioni che vengono approvate con il presente atto siano efficaci fino all'adozione di una nuova disciplina in applicazione di norme o orientamenti nazionali;
- 5) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017;
- 6) di stabilire che la presente deliberazione deve essere richiamata in tutti gli atti di concessione del sostegno ai beneficiari delle operazioni del PSR, interessati dalle presenti disposizioni o comunicata ufficialmente ai beneficiari per i quali alla data di approvazione del presente atto non siano già state perfezionate le concessioni di aiuto;
- 7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - -

Controllo delle procedure di selezione di fornitori di lavori, beni e servizi per le quali non si applicano le disposizioni specifiche sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016

Comunicazione integrativa

Alle amministrazioni destinatarie di contributi a valere sul PSR 2014-2020 è richiesto di fornire, prima della domanda di pagamento, una comunicazione integrativa, con il fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nell'esecuzione delle procedure di gara e prevenire così il rischio di revoche parziali o totali dei contributi. L'invio della comunicazione integrativa deve avvenire tramite SIAG.

Quando la stazione appaltante o il soggetto beneficiario del contributo ha agito in deroga alle norme stabilite dal *Codice dei contratti pubblici*, la comunicazione integrativa deve indicare la norma di riferimento su cui è fondata la deroga e garantire comunque il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica). In sede di istruttoria della comunicazione integrativa è facoltà dell'istruttore richiedere ulteriore documentazione integrativa, chiarimenti ed eventualmente effettuare un sopralluogo presso la sede del beneficiario per verificare quanto indicato nella relazione o nella documentazione fornita in copia. In questo caso la comunicazione integrativa deve contenere una relazione sottoscritta dal beneficiario che attesti il rispetto dei principi predetti, che funge da *check list* di autovalutazione, corredata dalla relativa documentazione di supporto, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente atto.

Qualora una stessa procedura di selezione sia alla base di più progetti, questa può essere oggetto di autovalutazione e controllo solo nella comunicazione integrativa relativa alla prima domanda di sostegno. Nelle successive comunicazioni integrative relative agli ulteriori progetti è sufficiente richiamare gli estremi della domanda di sostegno a cui è stata allegata ed è stata oggetto di riscontro positivo.

In relazione agli esiti dell'istruttoria, se necessario, si provvede con apposito atto a rideterminare la spesa ammissibile e il contributo concesso in base agli eventuali ribassi d'asta accertati e a segnalare le criticità riscontrate sulle procedure di affidamento eseguite, inviando le amministrazioni e gli altri soggetti beneficiari ad adottare i necessari atti per superare tali criticità. Eventuali sanzioni o riduzioni del contributo verranno determinate in sede di istruttoria di pagamento.

In caso di esito favorevole, verrà comunque inviata comunicazione formale al beneficiario.

Domande di pagamento

Qualora in fase di comunicazione integrativa tutte le procedure di selezione dei contraenti fossero state terminate e controllate con esito positivo e nella fase di attuazione non siano sorti contenziosi o modifiche dell'importo originario del contratto, il beneficiario potrà limitarsi a confermare le informazioni e la documentazione fornite in sede di comunicazione integrativa e ad aggiornare la relazione per la parte relativa all'esecuzione del contratto.

Qualora, invece, la verifica in fase di comunicazione integrativa sia avvenuta solo su parte delle procedure, ovvero siano sorti successivi contenziosi, effettuate estensioni di appalto o determinazioni di nuovi prezzi il beneficiario dovrà presentare in allegato alla domanda di

pagamento le integrazioni alla relazione di autovalutazione trasmessa in fase di comunicazione integrativa relativamente alle parti di procedura che non sono state ancora oggetto di controllo.

Nel caso in cui in sede di controllo della comunicazione integrativa fossero state riscontrate criticità in relazione alle procedure di affidamento eseguite e richiesto ai beneficiari di adottare i necessari atti per superare tali criticità, gli stessi dovranno presentare, in allegato alla domanda di pagamento, una relazione che illustri le iniziative assunte, corredate dalla necessaria documentazione.

Qualora i beneficiari non abbiano intrapreso le necessarie azioni, o nel caso che nonostante ciò le criticità permangano, o qualora si dovesse verificare la permanenza di irregolarità verranno applicate le sanzioni, revoche o riduzioni previste dal presente atto.

In fase di domanda di saldo, non è necessario procedere al controllo di procedure di appalto già oggetto di esito positivo in sede di verifica o della comunicazione integrativa o di domanda di pagamento a stato di avanzamento.

Sanzioni, riduzioni e revoche

I controlli previsti sulla relazione di cui all'Allegato 2 della presente deliberazione, tendono a verificare la regolarità delle procedure adottate dal beneficiario nella loro correttezza sostanziale.

Qualora il tecnico istruttore accerti che non siano stati rispettati contemporaneamente tutti i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di istruttoria delle domande di pagamento, dispone l'applicazione di una sanzione pari alla riduzione del 100% del contributo concesso afferente la procedura oggetto di istruttoria negativa e la conseguente revoca del contributo.

Nel caso in cui il mancato rispetto riguardi solo alcuni dei principi di cui sopra, la riduzione verrà effettuata sulla base di una valutazione della gravità dell'irregolarità riscontrata e comunque adottando come riferimento le casistiche e le aliquote di riduzione previste dalla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013. In relazione a ciò, particolare attenzione in sede di valutazione dovrà essere prestata al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento che trovano declinazione per esempio nell'adeguatezza della pubblicità dell'appalto, nell'utilizzo di criteri di individuazione degli operatori non discriminatori o illegittimi, nell'assenza di conflitto di interessi da parte di tutti coloro che partecipano alla procedura di affidamento, nella trasparenza e proporzionalità in tutte le fasi del processo. In caso di violazione anche di uno solo dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento, coerentemente con quanto previsto dalla Decisione della Commissione, la riduzione può essere graduata e comunque arrivare fino al 100% del contributo concesso.

Modalità di applicazione delle sanzioni

La sanzione relativa al controllo delle procedure di appalto si applica sul contributo concedibile prima di ogni altra sanzione o revoca prevista dall'avviso.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento l'istruttore riduce l'importo del contributo erogabile al beneficiario e l'atto di erogazione del contributo terrà pertanto conto della riduzione effettuata.

Negli avvisi in cui il contributo viene concesso al beneficiario ma il pagamento viene erogato direttamente al fornitore, l'atto di liquidazione dovrà indicare in modo esplicito che il contributo viene erogato in misura ridotta rispetto alla rendicontazione di spesa presentata con le motivazioni delle riduzioni applicate. La differenza tra gli importi ammessi nelle fatture presentate a rendicontazione dalle imprese aggiudicatarie e il contributo da erogare, al netto delle riduzioni di

cui sopra, dovrà essere sostenuta dalla stazione appaltante, senza impiego di risorse finanziarie del PSR.

Disposizioni organizzative

Sarà cura dell'Organismo pagatore incaricare per i controlli delle comunicazioni integrative e delle domande di pagamento soggetti funzionalmente indipendenti dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto, in modo da garantire l'assenza di possibili conflitti di interesse.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n. 1305/2013

Procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture adottate dai beneficiari finali per le quali non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti

RELAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA - ARTT. 48 E 49 DEL REG. (UE) N. 809/2014

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Stazione Appaltante	Denominazione	C.F.	
CIG			
CUP			
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		<i>Estremi documento di nomina</i>
Direttore dei lavori	<i>Indicare nome e cognome</i>		<i>Estremi documento di nomina</i>
Procedura di scelta del contraente			
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	C.F.	
Data di stipula del contratto			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>		

Il presente appalto è stato eseguito ai sensi dell'art.del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 in base al quale non si applicano le disposizioni del Codice degli appalti. Pertanto la scheda successiva è compilata al solo fine di dimostrare di aver rispettato i principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Le parte relativa all' Istruttoria" non deve essere compilata dal beneficiario.

Sezione B - Procedure adottate dal beneficiario al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di contratti pubblici esclusi

Relazione descrittiva sulle procedure di affidamento adottate dal beneficiario

Declinazione dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

Principi	Procedure adottate	Doc. di riferimento	NOTE
Principio di economicità:			
Principio di efficacia:			
Principio di imparzialità:			
Principio di parità di trattamento:			
Principio di trasparenza:			
Principio di proporzionalità:			

Sezione B - Procedure adottate dal beneficiario al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di contratti pubblici esclusi

Principi	Procedure adottate	Doc. di riferimento	NOTE
Principio di tutela dell'ambiente:			
Principio di efficienza energetica:			

Esito istruttorio

--

Note per la compilazione al beneficiario:

Compilare sempre una relazione per ogni procedura di gara.

Compilare la colonna "Doc di riferimento/note" indicando sempre gli estremi dell'atto o del documento che si allega a supporto dell'attività dichiarata.

Alliegare tutti gli atti ed i documenti citati in formato pdf a dimostrazione delle attività effettuate.

Note per la compilazione all'istruttore:

NE: non effettuabile in questa fase, (il controllo sarà effettuato in fase di istruttoria di domanda di pagamento). Utilizzabile solo in fase di comunicazione integrativa

P: positiva (non dà origine a riduzioni in fase di istruttoria di domanda di pagamento)

N : negativa (può portare a riduzioni qualora permanga in fase di istruttoria di domanda di pagamento)

PN: *parzialmente negativa (può portare riduzioni qualora permanga in fase di istruttoria di domanda di pagamento). Utilizzabile solo in fase di comunicazioni integrativa*

A : *altro. Specificare cosa rilevato, indicando se richiesta integrazione*

Tutte le relazioni presentate o confermate in allegato alla domanda di pagamento dovranno essere raccolte in un verbale istruttorio finale nel quale dovrà essere quantificata la sanzione totale eventualmente applicabile qualora fossero rilevate o confermate le irregolarità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1640

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1583 del 16/10/2017

Seduta Num. 38

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi